



## **Delibera della Giunta Regionale n. 458 del 07/09/2020**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E  
LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 1 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021. D.G.R. N. 373/2020.  
DETERMINAZIONI.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- a) il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche approva il "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*" ed in particolare all'art. 74, comma 3, prescrive che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato;
- b) l'art. 138 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede, tra le competenze regionali, le funzioni amministrative concernenti la determinazione annuale del calendario scolastico;
- c) il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", che all'art. 5, co. 2, attribuisce alle Istituzioni scolastiche, tra l'altro, la possibilità di predisporre adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall'offerta formativa, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline;

**PREMESSO** altresì che

- a) con deliberazione n. 373 del 15 luglio 2020 è stato approvato il calendario scolastico 2020/2021;

**RILEVATO** che

- a) con nota prot. 1120 del 27 agosto 2020, l'ANCI Campania, ha chiesto il differimento al 24 settembre 2020 dell'inizio dell'anno scolastico, all'uopo rappresentando che la richiesta, articolata sulla base di un ampio e trasversale consenso espresso dai Sindaci della regione, si fonda sulla sussistenza di criticità ancora irrisolte in ordine alla conoscenza dei tempi della fornitura dei banchi monoposto, della realizzazione degli screening sul personale e del reperimento di spazi adeguati ad assicurare il necessario distanziamento negli ambienti scolastici, oltre a quella connessa alla concomitanza della prossima tornata elettorale dei giorni 20 e 21 settembre, con i connessi obblighi di sanificazione degli edifici scolastici adibiti a seggio elettorale;
- b) all'esito di apposita riunione, svoltasi in data 3 settembre u.s. tra i competenti Uffici dell'Amministrazione regionale, l'Ufficio Scolastico regionale, le Organizzazioni Sindacali di categoria, l'Unità di crisi regionale, il Presidente della Giunta regionale - quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 630 del 03/02/2020, nonché del D.C.D.P.C. del 27/02/2020 - e l'ANCI, è emerso che allo stato non sono pervenute informazioni certe in merito alla dotazione del personale docente destinato alle scuole della Campania, compreso quello per il sostegno, sui tempi di realizzazione della prevista fornitura dei banchi monoposto, sui posti e spazi disponibili per gli alunni, sulla organizzazione e dotazione finanziaria dei trasporti scolastici aggiuntivi necessari ad assicurare il distanziamento a bordo dei mezzi;
- c) nella menzionata riunione, i rappresentanti sindacali presenti hanno prospettato e condiviso il differimento dell'inizio dell'anno scolastico al 24 settembre p.v., al fine di assicurare condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento delle attività scolastiche;
- d) nella successiva riunione dell'Unità di crisi regionale del 5 settembre u.s. è stata rilevata la persistente carenza di dati ed informazioni in ordine ai profili sopra menzionati;
- e) alla data odierna, secondo quanto risulta agli uffici competenti, risultano consegnati agli istituti scolastici della regione esclusivamente mascherine e gel igienizzanti, peraltro in quantità limitate;

**CONSIDERATO** che alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, l'apertura del calendario scolastico alla data del 14 settembre 2020 non consentirebbe di assicurare minime ed indefettibili esigenze di sicurezza a tutela della salute degli alunni e del personale, docente e non docente;

**RAVVISATO** che per quanto esposto si rende necessario differire l'inizio dell'anno scolastico, al fine di consentire alla comunità scolastica il rientro in condizioni di sicurezza ed alle Istituzioni scolastiche la programmazione dell'offerta formativa nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie;

**RICHIAMATI**

- a) la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- b) la competenza statale in relazione alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

- c) la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'Offerta Formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3 e 7 bis del citato articolo 74 del D. Lgs. 297/94;
- d) l'articolo 10, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 il quale attribuisce al Consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario alle specifiche esigenze ambientali;

**PRESO ATTO** delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, Festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);

### **RITENUTO**

a) di poter, pertanto, stabilire, a parziale modifica della DGRC n. 373/2020, che:

a.1 per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi le lezioni abbiano inizio **giovedì 24 settembre 2020** e terminino **sabato 12 giugno 2021**, per un totale previsto di n. **201** giorni di lezione, ovvero di n. **200** giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano **mercoledì 30 giugno 2021**;

a.2 siano sospese le attività didattiche:

- il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;
- il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell'Immacolata;
- dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie;
- il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale;
- dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali;

b) di dover confermare le celebrazioni nei giorni:

b.1 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell'olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come "giorno della memoria" al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;

b.2 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata;

b.3 19 marzo - "festa della legalità", istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell'impegno e della memoria.

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che precede;

c) di dover disporre che:

c.1 le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Ambito territorialmente competente;

- c.2 le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
- c.3 nel periodo successivo al 12 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2021, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell'infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;
- c.4 le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie potranno modulare l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta);
- c.5 le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni – in particolare:
- per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di **tre giorni** annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
  - per esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione;

#### VISTO

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53;

**PROPONE** e la Giunta in conformità, a voto unanime

#### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di approvare, a parziale modifica della DGR n. 373/2020, il calendario scolastico 2020/2021, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, definito tenendo conto delle sospensioni fissate dalla normativa statale:
  - tutte le domeniche;
  - il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  - l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
  - il 25 dicembre, Natale;
  - il 26 dicembre, Santo Stefano;
  - il 1° gennaio, Capodanno;
  - il 6 gennaio, Epifania;
  - il lunedì dopo Pasqua;
  - il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
  - il 1° maggio, Festa del Lavoro;
  - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  - la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);
2. di stabilire, per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi, che le lezioni abbiano inizio **giovedì 24 settembre 2020** e terminino **sabato 12 giugno 2021**, per un totale previsto di n. **201** giorni di lezione, ovvero di n. **200** giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano **mercoledì 30 giugno 2021**;
3. di stabilire, altresì, le seguenti sospensioni delle attività didattiche:

- il giorno 2 novembre 2020, commemorazione dei defunti;
- il giorno 7 dicembre 2020, ponte dell'Immacolata
- dal 23 al 24 dicembre 2020, dal 28 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021, vacanze natalizie;
- il giorno 16 febbraio 2021, martedì di Carnevale;
- dal 1° aprile al 3 aprile 2021 ed il 6 aprile 2021, vacanze pasquali;

4. di confermare le celebrazioni nei giorni:

- 4.1 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime dell'olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come "giorno della memoria" al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
- 4.2 10 febbraio, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, come giorno del ricordo, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata;
- 4.3 19 marzo, "festa della legalità" istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana - come giornata dell'impegno e della memoria.

Nel corso delle suddette giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare. Qualora le giornate indicate capitassero di domenica le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell'ambito della propria autonomia, iniziative specifiche nel corso della settimana che precede;

5. di disporre che:

- 5.1 le singole Istituzioni Scolastiche, per motivate esigenze (vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Ambito territorialmente competente;
- 5.2 le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell'anno scolastico di riferimento;
- 5.3 nel periodo successivo al 12 giugno 2021 e sino al 30 giugno 2021, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell'infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;
- 5.4 le istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l'avvio delle lezioni – in particolare:
  - per esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 5, co. 2, del D.P.R. 275/99 e 10, co.3, lett. c del D. Lgs. 297/94. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di **tre giorni** annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
  - per esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica: in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell'ambito della programmazione dei giorni di cui al punto precedente, è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione alla UOD Istruzione della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili. Detta comunicazione va inviata anche all'Ufficio Scolastico Regionale e all'Ambito territorialmente competente;

6. di riservarsi, di concerto con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che in fase attuativa si rendessero necessarie per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo;
7. di demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili la tempestiva trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato calendario all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per l'esercizio delle proprie competenze, ivi compresa la trasmissione alle Istituzioni scolastiche campane;
8. di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di inviare copia dei calendari deliberati alla Regione Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, anche via pec all'indirizzo dg.11@pec.regione.campania.it, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, alle Province, ai Comuni di riferimento e alle famiglie;
9. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e al BURC per la pubblicazione.